



**CAPITANERIA DI PORTO
PORTOFERRAIO**



ORDINANZA N° 45 /2005 IN DATA 10.05.2005

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

ORDINANZA N° 45 / 2005

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- RITENUTO:** necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'esercizio delle attività balneari e - per i profili su di esse incidenti - della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Portoferraio, comprendente i Comuni di Portoferraio, Rio nell'Elba, Rio Marina, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina;
- VISTI:** gli articoli 17, 30,45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l'art. 650 del Cod. Pen.;
- VISTA:** la legge 3 Aprile 1989, n° 147 recante "Adesione alla Convenzione Internazionale sulla Ricerca e Salvataggio Marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO:** il D.P.R. 28.09.1994, n°662 recante "Regolamento di Attuazione della Legge 3 Aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione Internazionale sulla Ricerca e Salvataggio in mare (S.A.R. 79) adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTA:** la legge 8 Luglio 2003, n°172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO:** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"
- VISTO:** il D.M. 10.08.1971 "Istituzione di una zona di tutela biologica in un tratto di mare prospiciente il Comune di Portoferraio";
- VISTO:** il D.P.R. del 22 luglio 1996 che istituisce il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- VISTA:** la legge n. 391 del 11 ottobre 2001 con la quale si ratifica l'accordo sull'istituzione del Santuario dei Cetacei;
- VISTO:** il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
- VISTA:** la Legge n°647/96, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei";

- VISTE:** le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080 – A.2.50 datata 10.04.1995 e n° 5171328 – A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “ Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione ”;
- VISTO:** il dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impegno di unità cinofile da salvataggio”;
- VISTO:** l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112. così come modificato dall’ articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTA:** la legge della Regione Toscana n°88/98;
- VISTO:** il decreto legislativo n°114/98;
- VISTA:** la legge della Regione Toscana n°9/99;
- VISTA:** il dispaccio Dem.2°/1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell’Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- VISTO:** il Dispaccio n° 82/022399/II del 02.04.2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** Il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il dispaccio n° 82/33465 in data 26.05.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto l’attività subacquea ludico - diportistica;
- CONSIDERATO:** necessario ed opportuno, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge, procedere ad una regolamentazione specifica in relazione alla circostanza che il litorale del Circondario Marittimo di Portoferraio è formato in parte da coste a picco ed in parte da spiagge intervallate da scogliere con fondali di varia profondità;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 77/02 in data 09 agosto 2002;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 58/2003 in data 27 giugno 2003;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 41/2004 in data 15 maggio 2004;
- CONSIDERATA:** l’esigenza di individuare un criterio rigido ed oggettivamente ineludibile finalizzato a garantire la predisposizione del servizio di assistenza bagnanti ed a renderne più agevole il controllo;
- CONSIDERATA:** altresì l’opportunità di uniformarsi alle disposizioni in vigore nell’ambito degli altri Circondari Marittimi;
- VISTO:** l’esito della riunione di coordinamento del 15.04.2005 relativo all’opportunità di uniformare la disciplina delle attività balneari nell’ambito di giurisdizione della Direzione Marittima della Toscana;

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dalla Regione ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

Anche gli stabilimenti che rimangono chiusi devono esporre il suddetto cartello con dicitura plurilingue.

2. Nelle spiagge libere, i Comuni se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

Art.2. - Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge (e **100** metri dalle coste a picco) è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1 I limiti di tali zone devono essere segnalati con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa e, comunque, in corrispondenza delle estremità del fronte mare della concessione. In caso di concessioni confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento.

1.2 Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
(METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**

1.3 I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1.60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

1.4 Se i Comuni non provvedono a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al punto 1.3, dovranno apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI - 1,60) NON SEGNALATO"

2. Nelle predette zone di mare , nelle ore comprese tra **08:00** e le **20:00 E' VIETATO:**

2.1 Il transito di qualsiasi unità, ivi compresi windsurf, kite-surf e quelle da diporto (i cui limiti di navigazione dalla costa sono comunque disciplinati dall'Ordinanza del Capo del Compartimento n° 46/05 del 10.05.2005), ad eccezione dei natanti a remi di tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili che, comunque, dovranno essere condotti rispettando le condizioni di sicurezza dei bagnanti. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi – dovranno prendere il largo o approdare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi di Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.2. L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2.3. Nella fascia dei 100 metri dalla costa cadente a picco, è consentito a tutte le unità l'attraversamento seguendo una rotta perpendicolare alla costa a velocità minima - e comunque non superiore a tre nodi - adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose, con la possibilità, in ogni caso, di dar fondo o ancorarsi in modo tale che nessuna parte dell'unità venga a trovarsi ad una distanza inferiore a 50 metri dalla costa.

2.4. E' altresì vietato anche l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kite-surf (tavole trainate da paracadute/aquilone) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito solo qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

2.5. E' comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione.

1. la balneazione **E' VIETATA:**

- ***negli ambiti portuali;***
- ***nel raggio di 100 mt. dalle imboccature e dalle strutture portuali;***
- ***nelle zone di transito e sosta del naviglio in genere;***
- ***all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;***
- ***entro 100 metri da insediamenti industriali , quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca.***
- ***nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;***
- ***fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui esistono pontili o passerelle di attracco, destinate alle navi da traffico passeggeri, per un raggio di metri 50.***

Art. 4 - Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture balneari.

1. Durante l'orario di balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, ogni concessionario deve organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, all'interno di ogni singola struttura balneare, con almeno un assistente (eventualmente coadiuvato da cani da salvataggio), munito del brevetto di "Bagnino per salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento (contraddistinto dalle sigle "M.I.P." , "I.P.", "P"), **ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.**

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere

incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Nel caso in cui non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, sarà disposta, di concerto con l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio, fatta salva la contestazione di responsabilità penali emergenti.

Deve essere previsto, inoltre, n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina esistente su area demaniale marittima, in possesso di idoneo brevetto.

2. Prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00, devono essere issate contemporaneamente le **bandiere rosse e gialle** per segnalare la totale assenza di sorveglianza.
Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa.
L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche a mezzo altoparlante.
3. Gli assistenti durante l'orario di balneazione devono indossare una maglietta rossa con la scritta "Salvataggio", essere dotati di fischietto e non possono essere impiegati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma 5, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
4. Sarà cura dei responsabili del servizio di salvataggio e dei titolari, o gestori, degli stabilimenti balneari esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza con relativa tabella plurilingue indicante le bandiere e le segnalazioni di pericolo.
5. La postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno **2 metri**, deve essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili in prossimità della battigia:
 - a) un binocolo ed un paio di pinne;
 - b) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "Salvataggio" ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri nonché una gaffa o mezzo marinaio ed un ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.
 - c) n. 2 salvagenti anulari, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, oppure una cima di salvataggio di tipo galleggiante su un rullo della lunghezza di almeno mt. 300 e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. *In alternativa possono essere utilizzati n. 2 salvagenti tipo "bay watch".*
6. In caso d'inadempienza, l'Autorità marittima, indipendentemente dai provvedimenti previsti dal rapporto di lavoro, potrà interdire o sospendere l'attività professionale di "Assistente Bagnanti" o "Bagnino" per salvataggio sul Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 1251 del Codice della Navigazione, fatta in ogni caso salva, anche in solido con i concessionari, l'eventuale responsabilità penale emergente. E' fatto altresì obbligo di tenere un comportamento corretto, evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto della seguente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario (che è del pari obbligato), all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, mediante la scheda di rilevazione incidenti allegata alla presente Ordinanza.
7. Ogni concessionario deve dotarsi il materiale di primo soccorso costituito da:
 - a. tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
 - b. una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c. un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente prodotti sanitari in corso di validità (D.M. della Sanità n°279 del 28.06.1988, G.U. n°170 del 21.07.1988).

8. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 7 del presente articolo.
- d'idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art.5. - Disciplina della pesca.

1 Esercizio della Pesca

1.1 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 1.2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore **08:00** e le **20:00**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 *bis*, 128 *ter*, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

1.3 **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

1.4 Chiunque esercita attività subacquea diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (dopo il tramonto utilizzando un fanale giallo intermittente per sub non pescatore) quando si operi con autorespiratore ovvero ci si immerga al di fuori di fuori della fascia di mare destinata alla balneazione. Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.

1.5 È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Art.6. - Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale.

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat"**.

Art.7. - Noleggio dei natanti da diporto

1. Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dall'ordinanza n°**20/02** in data **30.04.02**.

Art.8. - Corridoi di lancio.

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.2 I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- **larghezza compresa tra i 10 e 20 metri. La misura minima potrà essere ridotta, previa autorizzazione, qualora il fronte a mare sia \leq 20 mt;**
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;

- delimitazione costituita da gavitelli **di colore bianco/giallo/arancione**, collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri ;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

1.3 Nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura:

**"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI
DIVIETO DI BALNEAZIONE"**

2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le norme tecniche sopra elencate.
3. Norme di comportamento.
 - 3.1 Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
 - 3.2 Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
 - 3.3 Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
 - 3.4 E' fatto comunque divieto di ormeggiare o di ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art.9 – Disposizioni particolari dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1.1 Durante la stagione balneare è consentito:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo degli scooter acquatici e dei natanti similari dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto, o da corridoi appositamente autorizzati per la partenza e l'arrivo dei jet-sky;
- l'entrata e l'uscita degli stessi ad una velocità massima di tre (tre) nodi;

1.2 Nel restante periodo dell'anno nelle seguenti zone di mare, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi da qualsiasi punto dalla costa.

Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1997 n° 431.

Durante la navigazione deve essere obbligatoriamente indossato un mezzo di salvataggio individuale. L'inosservanza può comportare, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 11, anche la previsione di sequestro cautelare, e di conseguente confisca amministrativa ai sensi della legge 24 Novembre 1981 n° 689, del corpo del reato.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 10 – Norme di sicurezza per i natanti

1. Per i natanti non compresi nell'elencazione di quelli da spiaggia, si applica il Regolamento di Sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478); in particolare se si tratta di natanti non omologati (privi del marchio CE e non muniti di una certificazione d'idoneità rilasciata da un organismo notificato o autorizzato) il numero di persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza superiore a mt. 7,50	7 persone

Per i natanti omologati il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore").

Art. 11 – Norme di sicurezza per l'attività di addestramento alla pratica della vela e del

wind-surf

1. Le esercitazioni dovranno svolgersi in ore diurne con condizioni meteomarine assicurate; le stesse sono consentite nella fascia di mare compresa tra i **200** metri (**100** dalle coste a picco) ed i **1000** metri.
2. Nel caso di allievi principianti, l'addestramento all'uso del wind-surf deve avvenire con la tavola vincolata a boetta/gavitello ancorato a non meno di metri 100 (cento) dalla battigia mediante cima non superiore a metri 30 (trenta) e, comunque, non in presenza di bagnanti.
3. Fermo restando il rispetto del Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478) sia per quanto concerne le dotazioni da tenere a bordo, sia per il numero di persone imbarcabili, durante le esercitazioni in mare devono essere obbligatoriamente indossate le cinture di salvataggio.
4. Durante le esercitazioni in mare, nei pressi degli allievi, dovrà stazionare un'imbarcazione a motore pronta per dare assistenza; l'uso del motore della predetta unità è consentito ad una distanza inferiore a 200 metri dalla battigia, con le necessarie cautele, esclusivamente in caso d'incidente che richieda un pronto intervento.

Art. 12 - Prescrizioni particolari

1. Fatte salve le competenze comunali in ambito demaniale, tutti coloro che intendano esercitare attività sul demanio marittimo sono assoggettati alla disciplina dell'art. 68 Cod. Nav. e, pertanto, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'**Ordinanza 152/99** della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21.12.1995, si rinvia, per gli aspetti connessi alla gestione del bene demaniale, alle disposizioni emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.
3. Nell'ambito del Circondario Marittimo è vietato:
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. Tale divieto non si applica in corrispondenza dei corridoi di atterraggio e decollo (specificamente autorizzati dall'ENAC), da e per l'aeroporto di Marina di Campo, nei tratti in cui è previsto il sorvolo dei Golfi di Procchio e Marina di Campo;
 - transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge che siano in possesso di specifica autorizzazione.

Art. 13 - Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n°41/04, emanata da questo Ufficio in data 15.05.2004.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento è punito, a seconda delle


infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del codice della navigazione, dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n° 50, e successive modificazioni e art. 650 Cod. Pen.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO
Capitano di Vascello (CP)

Vincenzo DI MARCO

Portoferraio, lì 10 maggio 2005

**EMERGENZA GUARDIA
COSTIERA S.O.S. in
MARE e sulle SPIAGGE
Numero Blu  1530**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

STRUTTURA BALNEARE:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA:	ORA:
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco Mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato
RESIDENZA ASSISTITO: Comune _____ Prov. _____ Stato estero se straniero _____	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F ETA' _____	
CAUSA INCIDENTE: <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO _____) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare _____)
ANNOTAZIONI:	
NOME ASSISTENTE BAGNANTI COMPILATORE	

La presente scheda di rilevazione statistica ha carattere sperimentale e viene adottata per la stagione balneare 2005 ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della Ordinanza n° 45/2005 emanata in data 10 maggio 2005 dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio.
La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n° 0565/918598.